



prassi

## **TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

**(Nota Ispettorato del Lavoro n. 6201/2018)**

Con la nota n. 6201/2018, l'INL ha offerto ulteriori precisazioni in tema di tracciabilità e divieto di erogazione per contanti della retribuzione, con particolare riferimento agli anticipi di cassa per spese.

La norma stabilisce che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Secondo l'INL, tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione e, quindi, il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (ad esempio, rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).

Brescia, 18 settembre 2018

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*